



COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

*I Quaderni*

LaCIS – II

# SCHIAVI

**Presente e passato**

*a cura di*

**Antonello Calore e Patrizia De Cesari**



**G. Giappichelli Editore – Torino**

## *Prefazione*

Il volume che presentiamo, *Schiavi. Presente e passato*, è il secondo della serie *Quaderni del LaCIS*. Il primo, *I confini mobili della cittadinanza* è uscito nel dicembre del 2019. Anche questo, come l'altro, è stato il frutto di una riflessione collettiva durata due anni e condotta all'interno del *Laboratorio su Cittadinanze e Inclusione Sociale* (LaCIS), costituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Brescia, cui hanno aderito giuristi, storici e filosofi del diritto, economisti, sociologi, ingegneri, medici dell'Ateneo bresciano e di altre Università. In questo 'spazio' si sono approfonditi aspetti storico-teorici delle nuove forme di 'schiavitù'.

Solo alcuni dei partecipanti a tali discussioni hanno poi deciso di raccogliere le loro idee sull'argomento nei contributi, tutti discussi e vagliati dal Consiglio Scientifico del LaCIS, che vengono qui pubblicati.

Non possiamo che esprimere soddisfazione per la continuità dell'esperienza.

Brescia, novembre 2021

a.c. e p.d.c.



PARTE I  
INTRODUZIONE



# LE SCHIAVITÙ

*Antonello Calore*

---

## ABSTRACT:

*The analysis on the 'slavery' of the present time needs to deal with the concept of the slavery of the past. How, however, can we conduct this analysis? What are her aims? Is it possible to better understand the relationship of domination/submission established between human beings through a diachronic comparison? Since the nineteenth century almost all the States of the world have abolished slavery: how is it possible that even today we come across it and talk about it in public debate? What are the reasons for this return to antiquity? Can we really talk about 'return'? We will try to answer these questions in this paper.*

**Parole-chiave:** *Schiavitù – Sfruttamento – Corpi*

**Keywords:** *Slavery – Exploitation – Body*

---

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Metodologia. – 3. Terminologia. – 4. Caratteristiche. – 4.1. Passato-presente. – 4.2. Il lavoro. – 4.3. 'Corpi'. – 5. Le cause delle nuove forme di schiavitù. – 6. Ipotesi di soluzioni.

*«Al profitto e al suo volere  
tutto l'uomo si tradì...  
Lavoro, amore, libertà»*

(F. FORTINI, *L'internazionale*, 1994)

## 1. Introduzione

Analisi recenti<sup>1</sup> hanno richiamato il concetto di 'schiavitù' per descri-

---

<sup>1</sup> Per un primo approccio, K. BALES, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, 1999, trad. it. M. Nadotti, Feltrinelli, Milano, 2000; E.B. SKINNER, *Schiavi contemporanei* (2008),

vere forme di dominio<sup>2</sup> su esseri umani, di cui si moltiplicano esempi nelle nostre società.

Il fenomeno registra un'importante espansione, se solo alla fine del secolo scorso erano coinvolti (approssimativamente per difetto) 27 milioni di individui, per un valore annuo di 13 miliardi di dollari<sup>3</sup> mentre oggi i nuovi 'schiavi' sarebbero 40,3 milioni (e si deve tenere presente che il fatto è scarsamente visibile)<sup>4</sup>, interessando anche i Paesi più sviluppati. Al riguardo, è stato calcolato che, solo negli Stati Uniti, più di 400.000 persone si trovano in uno stato di assoggettamento totale, paragonabile a quello servile<sup>5</sup>; in Italia lo sfruttamento di manodopera nel settore della «agromafia» produce ogni anno un fatturato di 24,8 miliardi di euro<sup>6</sup>.

La realtà, che per la sua complessità andrebbe meglio definita nelle diverse sfaccettature<sup>7</sup>, comincia a farsi rilevante, tant'è che l'ONU ha inseri-

trad. it. R. Fagetti, Einaudi, Torino, 2009; F. VITI, *Nuove schiavitù*, in *Parolechiave*, LV, 2016, 21-36; M. FIORAVANTI, *La schiavitù*, Ediesse, Roma, 2017, 155 ss.; M. SIMONAZZI-T. CASADEI (a cura di), *Nuove e antiche forme di schiavitù*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018; M. OMIZZOLO, *Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana*, Feltrinelli, Milano, 2019; D. HESS, *Modern slavery in global supply chains: towards a legislative solution*, in *Cornell International Law Journal*, I, 2020, 1-50 (Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3731743>). In generale sulla schiavitù, v. ora le due monumentali opere di K. BRADLEY-P. CARTLEDGE (eds.), *The Cambridge World History of Slavery*, 1-4, Cambridge University Press, 2011 e P. ISMARD (ed.), *Les Mondes de l'esclavage. Une histoire comparée*, Seuil, Paris, 2021.

<sup>2</sup> Nel libro di R. BODEI, *Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale*, il Mulino, Bologna, 2019, questo termine esprime l'esercizio del potere su altro 'soggetto' in opposizione alla posizione di chi lo subisce: «sottomissione».

<sup>3</sup> In BALES, *I nuovi schiavi*, cit., 27.

<sup>4</sup> Cfr. *Global Slavery Index*. Il 5 gennaio 2021 è apparsa su *Le Monde* una lunga inchiesta sull'argomento.

<sup>5</sup> V. <https://www.internazionale.it/notizie/kate-hodal/2019/03/11/persone-ridotte-schiavitu>.

<sup>6</sup> *Sesto rapporto Agromafie* dell'istituto EURISPES. La missione in Italia della sig.ra Urmila Bhoola, esperta delle Nazioni Unite, tenutasi dal 3 al 12 ottobre del 2018, ha esplicitamente citato il reale pericolo di schiavitù per i lavoratori migranti nel comparto agroalimentare (consulta il sito <http://www.tempi-moderni.net/2018/10/13/relazione-in-italiano-di-urmila-bhoola-relatrice-speciale-onu-sulle-forme-contemporanee-di-schiavitu-comprecause-e-conseguenze/>). Per una recente analisi della situazione dei lavoratori immigrati in agricoltura in Italia, v. L. CALAFÀ-S. IAVICOLI-B. PERSECHINO (a cura di), *Lavoro insicuro*, il Mulino, Bologna, 2020.

<sup>7</sup> Con lungimiranza A. JANNARELLI, *Osservazioni preliminari per una definizione giuridica delle forme contemporanee della schiavitù*, in *Rivista di diritto privato*, III, 2014, 358, aveva sottolineato, a proposito del fenomeno schiavistico attuale, «una pluralità di situazioni lungo due direttrici», non meglio precisate: «semplice stato servile» e «situazioni diverse assimilabili nella sostanza alla schiavitù». E VITI, *Nuove schiavitù*, cit., aveva avvertito, con spirito critico, di non enfatizzare tout-court le cifre per non drammatizzare puntando su reazioni pietistiche piuttosto che scientifiche (21 s.), anche se bisogna convenire che il fenomeno non è facilmente rintracciabile e che un'analisi più efficace non deve limitarsi al solo dato economico ma 'totale' (sociale e culturale), per cui lo sfruttamento si presenta il più delle volte intrecciato con la violenza e l'esclusione.

to nell'Agenda 2030, tra i molti obiettivi sostenibili, anche il superamento della «schiavitù»<sup>8</sup>.

## 2. Metodologia

La ricerca non segue né la prospettiva diacronica: dall'antichità ai nostri giorni, perché l'oggetto da indagare sarebbe troppo vasto, comportando un'analisi stemperata nelle diverse situazioni temporali e spaziali profondamente diverse tra loro; né l'ottica sociologica dell'identificazione delle molteplici tipologie dei nuovi 'schiavi', perché la materia è particolarmente fluida: dalle donne e i minori sfruttati a scopi sessuali e pornografici alle badanti 'recluse' dei paesi occidentali; dai bambini-lavoratori in molte zone dell'Asia ai braccianti in agricoltura nei paesi dell'Occidente sottoposti al «caporalato». E gli esempi potrebbero continuare<sup>9</sup>.

Così pure l'obiettivo centrale della ricerca non è definire in astratto il dato schiavitù. E ciò non soltanto a causa delle difficoltà che il processo definitorio comporta per ridurre alla giusta misura (né troppo stretta, né troppo larga) il *definiendum*, azzerando le molteplici sfumature verificatesi nel corso del tempo<sup>10</sup>; ma anche perché il corposo studio di Alain Testart<sup>11</sup>, ripubblicato appena due anni fa, offre una condivisibile e documentata definizione del moderno fenomeno servile, cui rinvieremo quando è il caso con le opportune e necessarie puntualizzazioni.

---

<sup>8</sup> Goal 8, target 7: «Prendere provvedimenti immediati ed effettivi per sradicare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani e garantire la proibizione ed eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, compreso il reclutamento e l'impiego dei bambini soldato, nonché porre fine entro il 2025 al lavoro minorile in ogni sua forma» (sottolineatura mia). Su quest'ultimo tema del *child work*, come semplice 'sostegno', v., per iniziare, le osservazioni di VITI, *Nuove schiavitù*, cit., 27-29.

<sup>9</sup> Per un primo sguardo d'insieme, v. T. CASADEI, *Tra storia e teorizzazione giuridica: per un inquadramento dei caratteri della schiavitù contemporanea*, 2018 e A. LATINO, *L'ordinamento internazionale e la contemporary forms of slavery*, 2018, entrambi i lavori in SIMONAZZI-CASADEI (a cura di), *Nuove e antiche*, cit., rispettivamente 135 ss. e 153 ss.

<sup>10</sup> Descrive in modo minuzioso il processo definitorio, anche se specificatamente per il campo giuridico (ma i passaggi sono generalizzabili), E. STOLFI, *Gli attrezzi del giurista*, Giappichelli, Torino, 2018, 45 ss. La definizione è parte della più ampia operazione intellettuale di accertamento, elaborazione e valutazione del dato, che sta alla base dell'analisi interpretativa del referente, per cui si perviene ad essa contestualmente (R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, il Mulino, Bologna, 1987, 409 ss.). Riguardo all'oggetto specifico della schiavitù, la difficoltà a definire lo schiavo, anche se solo per le realtà antiche della Grecia e di Roma, è denunciata da J. ANDREAU-R. DESCAT, *Gli schiavi nel mondo greco e romano* (2006), trad. it. R. Biundo, il Mulino, Bologna, 2009, 15-18.

<sup>11</sup> *L'institution de l'esclavage. Une approche mondiale* (2001), a cura di V. LÉCRIVAIN, Ediz. Gallimard, Paris, 2018.



L'antropologo francese annovera la schiavitù fra le molte forme di dipendenza<sup>12</sup>, dalle quali si distingue per lo «statut» in senso «giuridico» dell'individuo. Tale stato viene riconosciuto dalla società, sicché esso varia in relazione ai rapporti sociali che la regolano: lo schiavo è dunque un «*joker*» che ogni comunità utilizza per una logica propria, secondo i propri bisogni. Le diverse forme di schiavitù (antiche e moderne) possono però essere ricondotte ad unità grazie al requisito comune della «esclusione» della persona<sup>13</sup>, che se da una parte comporta la perdita dell'identità sociale della stessa, dall'altra la trasforma in strumento per «fare profitto»<sup>14</sup>. Tale 'desocializzazione', che colpisce soprattutto gli individui deboli (socialmente ed economicamente), li riduce a 'cosa', ponendoli alla mercé del denaro: «non più persona, ma un bene»<sup>15</sup>.

L'obiettivo, che ci proponiamo, è invece di illustrare il caso recente, qualificato con l'espressione «nuove forme di schiavitù» o similari («schiavitù moderna», «nuova schiavitù», «para-schiavismo»), abbozzandone la 'sintassi', i tratti caratteristici e le cause.

Non quindi una definizione astratta di schiavitù, destoricizzata e decontestualizzata, quanto invece la ricerca dei suoi fondamenti nel divenire storico, consapevoli dell'incompletezza del concetto.

Per fare ciò confronteremo il dato del passato con quello del presente; approfondiremo gli aspetti socio-economici che ispirano l'attuale fenomeno servile; proveremo a comprenderne la risposta giuridica; analizzeremo sul campo, circoscritto ad un particolare territorio del nord Italia, un caso concreto.

Prima però di iniziare tale percorso, interessa premettere che, per meglio inquadrare l'oggetto studiato, reputiamo insufficiente, come fa Te-

<sup>12</sup>Fra le diverse forme di dipendenza, lo studioso francese individua un comun denominatore riconducibile alla contrapposizione tra «les asservis et les hommes libres» che sarebbe propria della 'servitù'. Termine questo, che – a suo dire – sarebbe troppo generale per definire la 'schiavitù', la quale invece si qualificherebbe come «un cas particulier de servitude», una sua «forma estrema» (TESTART, *L'institution*, cit., 34). D'altra parte il significato originario di 'servitù' viene dal termine latino 'servus', con l'incidenza di 'servare', oltre che di 'servire': il prigioniero di guerra 'conservava' la vita in cambio di obbedienza al vincitore. Mentre fu solo a partire dal X secolo, dopo la vittoria dell'imperatore Ottone I sugli slavi (battaglia di Lechfeld del 955) ridotti in prigionia e venduti nei mercati del Mediterraneo, che si iniziò ad usare il termine 'schiavo' (*slavus*). Cfr. FIORAVANTI, *La schiavitù*, cit., 42 s.

<sup>13</sup>E. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee* (1969), I, Einaudi, Torino, 1976, 272 avverte dell'esclusione dello schiavo nelle antiche civiltà, stabilendo un paragone con lo straniero: «la condizione di schiavo mette costui al di fuori della comunità [...] In queste condizioni si capisce facilmente che lo schiavo sia assimilato a uno straniero».

<sup>14</sup>Ho provato a sintetizzare il contenuto del cap. 1 del libro dell'antropologo francese (31-74); per le citazioni cfr. *praecipue* le pp. 31-33; 38-41; 45.

<sup>15</sup>D. FASSIN, *Le vite ineguali. Quanto vale un essere umano*, 2017, (trad. it. L. Alunni), Feltrinelli, Milano, 2019, 149, parla di «morte sociale» dello schiavo, che «viene 'desocializzato' dal suo gruppo di appartenenza».

start, basarsi sul solo elemento della 'esclusione', che pure resta importante perché si segnala quasi una costante delle diverse forme di sottomissione. Si rende necessario, infatti, avvalersi almeno di un secondo attributo, che Remo Bodei<sup>16</sup> elegantemente definisce «subordinazione dispotica» e che possiamo identificare con la 'soggezione', così come è vietata dal Codice Penale italiano all'art. 600: «una persona in uno stato di soggezione continuativa». Due attributi, esclusione e soggezione, del rapporto dipendente che – come mostrano le ricerche degli studiosi appena citati – accompagnano la manifestazione delle attuali 'nuove' forme di schiavitù.

### 3. Terminologia

Il primo problema, che l'indagine così impostata deve risolvere, è se sia opportuno usare la parola 'schiavitù', per descrivere una situazione del presente in piena evoluzione. Termine che, nel significato tradizionale<sup>17</sup>, richiama realtà molto lontane nel tempo, come la posizione dello schiavo greco-romano o dello schiavo 'nero' (il «negro») nel periodo coloniale dell'Ottocento. Situazioni entrambe che potrebbero confondere il campo dell'indagine e sviare dal dato che si vuole comprendere. Lo avverte bene Viti, per il quale bisogna fare attenzione a servirsi del lessico della schiavitù, che può nascondere «la logica del profitto dietro lo scandalo morale rappresentato dal lavoro dei soggetti più deboli, identificando lo sfruttamento con il solo maltrattamento»<sup>18</sup>.

Siamo però confortati, nell'uso della parola 'schiavitù', dal corrente linguaggio giuridico nazionale e internazionale [*Sul punto vedi il contributo di Patrizia De Cesari in questo volume*]. Così nel Codice penale italiano, emendato ancora di recente (l. n. 228/2003; d.lgs. n. 24/2014; l. n. 199/2016; d.lgs. n. 21/2018), ai titoli degli artt. 600 e 602 si leggono le parole 'schiavitù' e 'schiavi'<sup>19</sup>. Come pure a livello sovranazionale sono molte le disposizioni, che esplicitamente condannano e proibiscono tale pratica. Per restare ai nostri tempi, è sufficiente ricordare la definizione riportata nella Convenzione sulla schiavitù (adottata nell'ambito della Società delle Nazioni) del 1926: art. 1, n. 1 «La schiavitù è lo stato o condizione della persona sulla quale vengono esercitati uno o tutti i poteri che derivano dal diritto di proprietà»; il divieto espresso nella Dichiarazione universale dei

<sup>16</sup> Già Hobbes aveva definito il dominio del padrone sul servo «*dispotical dominion*», cfr. BODEI, *Dominio*, cit., 177, per l'uso dell'espressione v. p. 267.

<sup>17</sup> Per tutti TESTART, *L'institution*, cit., 321.

<sup>18</sup> VITI, *Nuove schiavitù*, cit., 33.

<sup>19</sup> «Riduzione o mantenimento in schiavitù e servitù» e «Acquisto e alienazione di schiavi».

diritti dell'uomo del 1948: art. 4 «Nessuno deve essere tenuto in stato di schiavitù o servitù: la schiavitù e il traffico di schiavi devono essere proibiti in tutte le loro forme»; la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1950, dove all'art. 4, par. 1, leggiamo «Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù»; la Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù del 1956, dove si propone l'abolizione completa della «[...] servitù da debito, vale a dire [...] schiavitù» (art. 1); e, molto recentemente (2015), la già ricordata Agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile, dove fra gli obiettivi da raggiungere è indicato il definitivo superamento della «schiavitù»<sup>20</sup>. Da ultimo, in un afflato socio-religioso, papa Francesco nell'enciclica «*Fratelli tutti*»<sup>21</sup>.

Il termine 'schiavitù' è quindi ancora in uso nel linguaggio giuridico-politico attuale, anche se la definizione più completa risale alla Convenzione del 1926, con il richiamo anacronistico al diritto di proprietà (v. la citazione appena sopra riportata), che però è stato di recente (2010-2012) reinterpreto adattando il significato di 'slavery' ai tempi attuali<sup>22</sup>.

Avvertiti del suo effetto mediatico, l'utilizzo non deve essere meramente nominalistico, bensì richiamare l'attenzione sugli aspetti economici, sociali, politici, giuridici e culturali, che sono alla base del fenomeno. È quindi opportuno usare ancora questa parola 'forte' per evitare la rimozione della tragica realtà che porta con sé [*sul punto v. il contributo di Manfredi-Tognazzi in questo volume*].

#### 4. Caratteristiche

Chiediamoci ora se l'immagine odierna della schiavitù sia l'immagine riflessa (la «forma per eccellenza») della ben conosciuta figura del passato oppure se non debba parlarsi di un fenomeno totalmente diverso, consapevoli dell'abolizione della schiavitù a seguito di diverse iniziative legislative dall'inizio dell'Ottocento fino alla metà del Novecento<sup>23</sup>. La risposta

---

<sup>20</sup> V. il testo alla nt. 8.

<sup>21</sup> Presente già nel *Messaggio per la 48° Giornata Mondiale della Pace 1° gennaio 2015*, è stato ripreso in «*Fratelli tutti*», 3 ottobre 2020, § 24: «malgrado la comunità internazionale abbia adottato numerosi accordi al fine di porre un termine alla schiavitù in tutte le sue forme e avviato diverse strategie per combattere questo fenomeno, ancora oggi milioni di persone – bambini, uomini e donne di ogni età – vengono private della libertà e costrette a vivere in condizioni assimilabili a quelle della schiavitù ...» (sottolineature mie).

<sup>22</sup> Cfr. le «Bellagio-Harvard linee-guida» elaborate da un gruppo di esperti internazionali [https://www.monash.edu/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0004/2263693/Bellagio-Harvard-Guidelines-English.pdf](https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0004/2263693/Bellagio-Harvard-Guidelines-English.pdf) (su cui tornerò più avanti nel testo).

<sup>23</sup> A partire da singoli Stati, come la Gran Bretagna nel 1807 e gli Stati Uniti nel 1863, per arrivare agli accordi internazionali della *Declaration Relative to the Universal Abolition*

non può essere semplice compiacendo l'una o l'altra domanda, perché i concetti, sottoposti alla pressione della storia, subiscono trasformazioni di 'senso' («forme eventiche») mantenendo elementi della 'forma' inalterata. Nonostante, cioè, la presenza di forti discontinuità storiche tra la realtà del presente e quelle del passato, alcune caratteristiche di eventi precedenti si ritrovano, in modi abbozzati o più sviluppati, anche nell'evento del tempo attuale. Pertanto, la schiavitù oggi non è la stessa del passato, ma ne «ripete alcune circostanze», introducendo una dialettica tra 'eventi' e 'forma' e un'articolazione tra «forma per eccellenza» e «forme eventiche»<sup>24</sup>, che possiamo semplificare nella frase «mutamento di significato anche se la forma rimane identica»<sup>25</sup>. Spiegheremmo così perché, nel caso della schiavitù, si possa affermare – come fa Bodei – che le «principali tradizioni che hanno plasmato la nostra cultura» ne hanno restituito «una immagine rimasta sostanzialmente intatta»<sup>26</sup>.

Non resta quindi che approfondire tale materia composita, individuandone le caratteristiche<sup>27</sup> al fine di evidenziare rotture e continuità nella storia diacronica del termine.

L'art. 1, già citato, della Convenzione del 1926, definendo il rapporto servile come l'esercizio «di uno o tutti i poteri» derivanti dal diritto di proprietà su una persona, rinvia indirettamente alla negazione delle libertà fondamentali della stessa, ridotta a 'oggetto'.

Il dualismo schiavitù-libertà è risalente, con molti distinguo, fino al mondo antico. Lo schema giuridico duale del giurista romano Gaio del II sec. d.C., per cui «tutti gli uomini sono liberi o schiavi»<sup>28</sup>, mantiene il ri-

---

*of the Slave Trade* del Congresso di Vienna (1815), della Convenzione sulla schiavitù del 1926, della *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* del 1948, della Convenzione supplementare del 1956 (per un succinto e indicativo quadro normativo LATINO, *L'ordinamento*, cit., 156-169).

<sup>24</sup> Sul rapporto tra la categoria della "forma" e quella dell'"evento", a partire dalla cultura greca, v. C. DIANO, *Forma ed evento*, Marsilio Editori, Venezia, 1993 (rist. ediz. Neri Pozza del 1952).

<sup>25</sup> È la definizione generale di «neologismo sintattico» in M. DARDANO-P. TRIFONE, *La nuova grammatica della lingua italiana* (1997), Zanichelli, Milano, rist. 2007, 564.

<sup>26</sup> BODEI, *Dominio*, cit., 12.

<sup>27</sup> Per M. SIMONAZZI, *Introduzione*, in SIMONAZZI-CASADEI (a cura di), *Nuove e antiche*, cit., 12, sono sei le caratteristiche che ricorrono nelle nuove forme di schiavitù: lo sfruttamento intenso, l'assenza totale del rispetto dei diritti fondamentali, la violenza, l'illegalità, la durata, la condizione di vulnerabilità e dipendenza dello schiavo. Pur condividendo nella sostanza il pensiero dello studioso, preferisco restringere il campo degli elementi strutturali, alcuni dei quali coesistono, come lo sfruttamento intenso e la violenza; oppure coincidono, come l'assenza totale del rispetto dei diritti fondamentali e l'illegalità; oppure sono strettamente intrecciati tra loro, come nel caso di violenza, illegalità, vulnerabilità e dipendenza; oppure interagiscono, come nel caso della violenza.

<sup>28</sup> Gaio, *Istituzioni* 1,9; dove la logica del giurista, individuato il campo delle persone, lo ordina dal punto di vista del diritto nella categoria degli uomini liberi e in quella degli uo-

cordo di un sentire generalizzato di quei tempi, tanto per l'esperienza greca, dove il concetto di *eleuterìa* (libertà) nel V sec. a.C. stava ad indicare l'autonomia della comunità da potenze straniere; tanto per quella romana, dove il concetto di *libertas*, dal III sec. a.C. al II sec. d.C., denotava il cittadino (*civis*) non sottoposto ad altrui potestà<sup>29</sup>. Tale concetto di libertà non può essere confuso con la «libertà dei moderni»<sup>30</sup>, che ha assunto, con la progressiva conquista di eguaglianza formale degli esseri umani, una diversa accezione centrata sulla soggettività giuridica dell'individuo, per cui risulta strettamente legata alla difesa e all'esercizio dei diritti individuali. Anche se poi la totale negazione di questi diritti, esercitata dal dominio, determina forme riconducibili alla schiavitù<sup>31</sup>.

Lo sfruttamento servile appare così fenomeno molto complesso, con aderenze e richiami a situazioni composite tanto nel passato come nel presente. Comprenderlo significa pertanto approfondirne i molteplici aspetti e le diverse caratteristiche<sup>32</sup> con l'intento di evidenziare rotture e continuità nelle fasi diacroniche del concetto. E ciò non soltanto per il corretto rapporto – come appena scritto – tra l'evento del passato e quello del presente, ma anche per l'individuazione delle peculiarità del fenomeno attuale e, quindi, di politiche di intervento.

---

mini assoggettati (i servi). Per Gaio, quindi, gli schiavi non si identificavano del tutto con le cose (*res*); anche se bisognerà attendere più di mezzo secolo perché la cultura giuridica espliciti che secondo l'ordine naturale tutti gli uomini nascono liberi e soltanto l'ordine giuridico li divide in liberi e schiavi (Ulpiano in *Digesto* 1,1,4; v. già Fiorentino in *Digesto* 1,5,4,1).

<sup>29</sup> Su questi complessi argomenti v. ora, per una prima visione d'insieme pienamente condivisibile, E. STOLFI, *Concezioni antiche della libertà. Un primo sondaggio*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto romano* (BIDR), CVIII, 2014, 139-178. La schiavitù ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo del mondo antico, in particolare greco-romano, tanto da non poter sfuggire nella cultura giuridico-filosofica alla relazione con la figura della libertà. Tant'è che per alcuni studiosi «il concetto di libertà viene sempre definito, nel *Digesto*, in opposizione a quello di schiavitù» (così Q. SKINNER, *La libertà prima del liberalismo* (1998), trad. it. M. Geuna, Einaudi, Torino, 2001, 30 s. con bibl.). V. anche E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, Giappichelli, Torino, 2006, 55-63.

<sup>30</sup> Per riprendere il titolo del celebre discorso di B. COSTANT, *La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni* (1819), trad. it. G. Paoletti, Einaudi, Torino, 2001.

<sup>31</sup> HESS, *Modern slavery*, cit., 1 s. (cui aggiungi quanto scritto più avanti alla nt. 115).

<sup>32</sup> Per SIMONAZZI, *Introduzione*, in SIMONAZZI-CASADEI (a cura di), *Nuove e antiche*, cit., 12, sono sei le caratteristiche che ricorrono nelle nuove forme di schiavitù: lo sfruttamento intenso, l'assenza totale del rispetto dei diritti fondamentali, la violenza, l'illegalità, la durata, la condizione di vulnerabilità e dipendenza dello schiavo. Pur condividendo nella sostanza il pensiero dello studioso, preferisco restringere il campo degli elementi strutturali, alcuni dei quali convivono, come lo sfruttamento intenso e la violenza; oppure coincidono come l'assenza totale del rispetto dei diritti fondamentali e l'illegalità; oppure sono strettamente intrecciati tra loro, come nel caso di violenza-illegalità-vulnerabilità e dipendenza; oppure perché qualche caratteristica è presenza frequente ma non costante, come nel caso della 'violenza'.

Il problema è dunque non farne una questione di *nomen*, perché una pluralità di impieghi hanno segnato tale forma linguistica nel corso del tempo; quanto invece risalire alle realtà filtrate nel termine, approfondendo gli interessi e le parti in gioco nei diversi contesti.

Al fine di individuare i tratti essenziali della nuova schiavitù, si è proceduto a sondare l'oggetto in tre direzioni: la relazione passato-presente, per avere contezza di continuità e discontinuità; il mondo del lavoro, perché il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro può trasformarsi in sfruttamento 'estremo'; la nuda sottomissione della persona, che così diventa quasi oggetto dell'altra per mezzo di una serie di atti di violenza fisica e/o psichica implicante il 'corpo' dell'asservito.

#### 4.1. *Passato-presente*

Il passato – cui mi riferisco – è esplicitamente la realtà greca e romana, dove il fenomeno schiavistico permeava le due società, anche se con peculiari distinguo. Al pensiero aristotelico del IV sec. a.C. dobbiamo la teorizzazione dello schiavo quale individuo-strumento d'uso, assoggettato naturalmente all'uomo libero<sup>33</sup>. Lo schiavo, che è anch'esso 'uomo', manca però di «autonomia» e deve, pertanto, essere «comandato»<sup>34</sup>. Nello stesso solco si muove la cultura romana, che, facendo propri i convincimenti di Aristotele, si spinge oltre nell'organizzazione della produzione di beni per il commercio, dando origine a una situazione socio-giuridica più complessa, che la dottrina moderna ha definito con espressione particolare «diritto commerciale della schiavitù»<sup>35</sup>, proprio per il rilievo che lo schiavo assunse in quel modo di produzione, che per l'appunto è stato precisato «schiavistico»<sup>36</sup>. Dal mondo degli antichi (greco-romani) quindi, da cui

---

<sup>33</sup> Arist. *Politica* I. 4. 1253b-1254a: «lo schiavo è un bene animato e chiunque sia al servizio di un altro è come uno strumento (*organon*), che viene prima degli altri strumenti [...] Nel parlare comune, dunque, gli strumenti sono mezzi di produzione, invece, la proprietà è un oggetto d'uso [...] Di quale natura sia lo schiavo e quale sia la sua funzione, risulta senza dubbio da ciò: che, pur essendo uomo, per sua natura non è padrone di sé stesso, ma dipende da un altro, questi è naturalmente schiavo». Sullo schiavo 'usato' come 'corpo' dal padrone, v. G. AGAMBEN, *L'uso dei corpi*, Neri Pozza, Vicenza, 2014, 21-47. Sulla spiegazione 'naturalistica' della schiavitù in Aristotele, v. ora BODEI, *Domínio*, cit., 67 ss.

<sup>34</sup> Arist., *Politica* I. 13. 1260a. La dualità 'cosa'-'uomo' dello schiavo, presente con gradazioni differenti tanto nella cultura greca che in quella romana, ha indotto Emanuele Stolfi (in L. LANTELLA-E. STOLFI, *Profili diacronici di diritto romano*, Torino, 2005, 81) a coniare la formula euristica «reificazione imperfetta».

<sup>35</sup> A. SCHIAVONE, *Ius'. L'invenzione del diritto in Occidente*, Einaudi, Torino, 2005, 222.

<sup>36</sup> È sufficiente, per lo stretto legame con la concezione aristotelica, richiamare la convinzione di un Varrone (I sec. a.C.), per cui lo schiavo era da considerare nient'altro che un oggetto, anche se 'parlante'. Varrone, *Sull'agricoltura* 1.17.1: «Ora dirò dei mezzi con cui si coltivano i campi, mezzi che [...] altri suddividono in tre tipi: mezzi vocali, semi-vocali e

non si discosterà per certi versi quello coloniale del 1800<sup>37</sup> preparato dalla riflessione giuridico-antropologica dell'età moderna [*sugli argomenti vedi in questo volume i lavori di Aldo Andrea Cassi e Marco Fioravanti*], emerge un rapporto padrone-schiavo fondato essenzialmente sul potere di comando che, esercitato sull'altro individuo, lo riduceva a strumento d'uso, cioè a proprietà<sup>38</sup>. L'archetipo, che verrebbe così a profilarsi nella schiavitù antica, potrebbe individuarsi nel dominio materiale, 'corporale', di un individuo sull'altro: una reificazione dell'uomo.

La figura dello 'schiavo' proveniente dal latino medievale '*slavus*', che indicava il 'prigioniero' di guerra, incontra quella più antica di 'servo' del latino imperiale '*servus*' (da cui 'servitù'), che per il diritto romano denotava l'uomo totalmente subalterno, senza cittadinanza e libertà<sup>39</sup>. E nei confron-

---

muti. Al primo tipo appartengono i servi, al secondo i buoi, al terzo i carri». Sul massiccio impiego dei servi nella struttura produttiva del sistema romano della 'villa' (prima «catoniana» e poi «varroniana»), tra l'ultimo secolo a.C. e il primo d.C., dove si coglie una certa diversità tra la realtà schiavistica greca e romana, v. per tutti, A. CARANDINI, *La villa romana e la piantagione schiavistica*, in A. SCHIAVONE (dir.), *Storia Romana*, 4, Einaudi, Torino, 1989, 106 ss.; A. SCHIAVONE, *Legge di natura o convenzione sociale? Aristotele, Cicerone, Ulpiano sulla schiavitù-merce*, in M. MOGGI-G. CORDIANO (a cura di), *Schiavi e dipendenti nell'ambito dell'«oikos» e della «familia»*, ETS, Pisa, 1997, 173-182. La riflessione sulla schiavitù greco-romana è stata molto intensa a partire dagli anni 40 del secolo scorso, coinvolgendo una pluralità di settori scientifici, dalla storia antica alla storia del pensiero giuridico, dall'economia all'archeologia (una ricostruzione critica di questa «lunga storia» si può ora leggere in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Padroni e contadini nell'Italia repubblicana*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2012, 1-59).

<sup>37</sup> Al fenomeno della schiavitù coloniale dell'Ottocento è dedicato la parte più numerosa delle ricerche sulla schiavitù. Una delle questioni centrali, spesso presente in esse, è se tale forma di produzione, perfezionata nel sud degli Stati Uniti, fosse una variante del modo di produzione capitalistico oppure un vero e proprio modo di produzione schiavistico incapulato nell'altro, come ritiene la stragrande maggioranza della dottrina (cfr. TESTART, *L'institution*, cit., 328 s.). FINLEY, *Schiavitù*, cit., 173, indica tre fondamentali differenze: la collocazione della schiavitù del Nuovo Mondo nel contesto di «una società europea basata sul libero lavoro salariato e su una crescente industrializzazione, mentre la schiavitù antica si era collocata in un contesto preindustriale»; la scomparsa della schiavitù moderna per abolizione, mentre l'antica ebbe «un declino lento»; la sostituzione della schiavitù moderna ad opera del lavoro libero e non, come quella antica «da altre forme di lavoro dipendente». Aggiungerei, a queste pur condivisibili differenze, il carattere fortemente razziale della schiavitù coloniale e la consapevolezza di lottare per l'emancipazione da parte dei protagonisti; due aspetti assolutamente assenti nella realtà schiavile dell'antichità (v. R. BLACKBURN, *Il crogiolo americano. Schiavismo, emancipazione e diritti umani* (2011), trad. it. L. Giacone, Einaudi, Torino, 2021). Disuguaglianze però che non cancellano il rapporto 'reificante' padrone-schiavo. Sembra quasi, invece, che la nuova formazione economico-sociale capitalistica abbia superato le altre forme conservandone parti.

<sup>38</sup> AGAMBEN, *L'uso dei corpi*, cit., 62, rinvia tale situazione a una «originaria relazione pregiudiziale», che potrebbe essere annoverata come «forma originaria della proprietà». Il termine latino '*mancipium*', che originariamente significava l'acquisto formale della proprietà di una cosa, indicava anche lo 'schiavo' (v. ERNOUT-MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, s.v. '*manceps*', rist., Klincksieck, Paris, 2001, 381).

<sup>39</sup> Sintetico FINLEY, *Schiavitù*, cit., 1981, 203: «*servus* venne infine a significare 'servo

ti del quale, al pari della 'cosa', il soggetto libero, cittadino romano, esercitava il *dominium ex iure Quiritium*. Un potere assoluto e illimitato, discendente dall'antica idea di 'mio' («*meum esse*»), che poi venne a costituire il fulcro della *proprietas*<sup>40</sup>. Si determinava così, sul piano giuridico-sociale, la rappresentazione di una realtà disuguale: da una parte i *liberi*, dall'altra i *servi*<sup>41</sup>. Questa l'immagine della schiavitù, che riflette il mondo antico greco-romano: una forma immediata e autorizzata di dominio sull'uomo-schiavo, che l'uomo-libero esercitava per la sua piena realizzazione nella società civile.

Si dovrà attendere Hegel per registrare il rovesciamento totale di tale convinzione, liberando il servo dai rapporti naturali di dipendenza.

La gerarchia padrone-servo è il portato storico di una determinata fase storica della relazione tra individui, che, collocata in un diverso contesto dove, per esempio, il lavoro è pensato come passaggio fondamentale della presa di coscienza<sup>42</sup>, può essere modificata. Nel processo hegeliano di autocoscienza il signore («la coscienza autonoma») entra in relazione con il servo («la coscienza non autonoma»); entrambi sono necessari, ma sarà il secondo che grazie alla «paura della morte» e al «lavoro» dell'oggetto prenderà consapevolezza di essere in sé e per sé<sup>43</sup>.

---

della gleba', sicché fu necessaria una nuova parola per rendere il suo vecchio significato di 'schiavo'» (v. sul punto M. DOGLIANI, *Spartaco. La ribellione degli schiavi*, Milano, 1997, 35-36). Gli studiosi dell'idea di 'libertà' nella civiltà greco-romana sostengono, a ragione, che essa è definita spesso in contrapposizione alla nozione di 'schiavitù', in modo esagerato per Q. SKINNER, *La libertà prima del liberalismo*, trad. it. M. Geuna, Torino, 2001: «il concetto di libertà viene sempre definito, nel *Digesto*, in opposizione a quello di schiavitù» (riequilibra l'approccio E. STOLFI, *Concezioni antiche della libertà. Un primo sondaggio*, in *BIDR*, CVIII, 2014, 139-178).

<sup>40</sup>La cultura giuridica medievale riassumeva questa caratteristica, che in seguito fu definita 'diritto di proprietà', con il broccardo «*ius utendi et abutendi re sua*», dove il verbo *abutere* (consumare) spiega la facoltà del proprietario di disporre dell'oggetto a suo pieno piacimento (v. anche la nt. 28).

<sup>41</sup>Sinteticamente riassunta dal giurista Gaio del II sec. d.C. nelle sue *Istituzioni* 1.9 [= D. 1,5,3]: «*La fondamentale divisione delle persone, operata dal dritto, è che tutti gli uomini sono liberi o schiavi*» (v. quanto già scritto alla nt. 28).

<sup>42</sup>La funzione del 'lavoro', come strumento di liberazione del lavoratore, è la lettura del testo di Hegel fatta da A. KOJÈVE, *Introduzione alla lettura di Hegel* (1947), trad. it. G.F. Frigo, Adelphi, Milano, 1996, 71. Il 'lavoro' entra così in una dimensione profondamente diversa rispetto a quella che aveva nell'antichità (cfr. A. SCHIAVONE, *La storia spezzata*, Roma-Bari, 1966, 175-176; per la Grecia antica J. VERNANT-VIDAL NAQUET, *Travail et esclavage en Grèce ancienne*, Bruxelles, 1988, 28; con precisazioni sui diversi significati di 'lavoro' presso gli antichi, ma poco influente sul mio ragionamento. Adde AGAMBEN, *L'uso dei corpi*, cit., 40 ss.).

<sup>43</sup>G.W.F. HEGEL, *Fenomenologia dello spirito* (1807), a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano, 2000, 275-291, dove la separazione (non assoluta) tra 'coscienza' e 'corpo', descritta nel rapporto signoria-servitù, si realizza anche grazie al lavoro del servo. Alcune (Kojève, Derrida-Bataille, Butler-Foucault) delle molte interpretazioni di questo famoso capitolo IV A dell'opera di Hegel sono analizzate da C. MALABOU, *Slegami*, in J. BUTLER-C. MALABOU, *Che tu sia il mio corpo* (2010), G. TUSA (cur.), Mimesis, Milano, 2017, 27-61. Ai fini del mio ragionamento preferisco seguire la tesi 'neutra' di BODEI, *Dominio*, cit., 175-195.



Il 'naturale' diritto di proprietà sulla persona, ancora richiamato nel nostro Codice Penale<sup>44</sup>, verrà spazzato via dai principi di 'libertà' e 'uguaglianza', quale portato generale delle due rivoluzioni settecentesche: americana e francese.

Il «soggetto moderno» prende consistenza all'interno di questo quadro valoriale<sup>45</sup>. Si che ha ragione Simonazzi a sostenere che «la schiavitù oggi [...] non ha alcuna base ideologica che possa sostenerla»<sup>46</sup>; cui possiamo aggiungere che la natura stessa del rapporto tra i due individui, il superiore e il sottoposto, non trova più alcun fondamento legittimo.

Alla «cosa parlante», il *servus romanus* perno del modo di produzione schiavistico al quale difettava lo *status* di cittadino<sup>47</sup>, si è sostituito il lavoratore, che, formalmente libero e, in astratto, alla pari con gli altri soggetti, scambia la propria forza lavoro, di cui è unico proprietario<sup>48</sup>. Alla base del rapporto c'è un 'contratto'.

Se non che questo 'libero' scambio può essere trasformato, a determinate condizioni, in uno 'sfruttamento' economico tale da ridurre o mantenere «una persona in uno stato di soggezione continuativa» (l'altra fattispecie prevista dall'art. 600 del nostro Codice Penale).

#### 4.2. *Il lavoro*

Il nuovo capitalismo, nato a partire dagli anni settanta/ottanta del secolo scorso, ha trasformato antropologicamente il lavoro subordinato. Il nuovo paradigma, fondato sulla frammentazione, ha ridisegnato il processo produttivo dentro e fuori la fabbrica<sup>49</sup>.

---

<sup>44</sup> Art. 600 c.p.: «Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà».

<sup>45</sup> S. RODOTÁ, *'Homo dignus'*, in ID., *Vivere la democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2018, 98-108.

<sup>46</sup> SIMONAZZI, *Introduzione*, cit., 11.

<sup>47</sup> Il che non significava che fosse fuori del diritto. Per TESTART, *L'institution*, cit., 33, la schiavitù, sia nell'antichità che nel presente, non è tanto una «condizione di vita» quanto uno «statut, au sens juridique du terme».

<sup>48</sup> Mi limito a rinviare all'analisi che Marx svolge nei *Lineamenti della critica dell'economia politica*, 1857-1858, II, trad. it. E. Grillo, La Nuova Italia, Firenze, 1970, 126 «il lavoro libero e lo scambio di questo lavoro libero con denaro», per cui «il capitale non si appropria del lavoratore, ma del lavoro – non immediatamente ma mediatamente attraverso lo scambio» (p. 126): uno «scambio di equivalenti» (p. 148); poi ripresa e approfondita dal punto di vista della scienza economica nel primo volume de *Il Capitale*, trad. it. D. Cantimori, Editori Riuniti, Roma, 1974, 585 ss., «il valore della forza lavoro» e le «illusioni sulla libertà».

<sup>49</sup> Per gli archetipi dell'antagonismo capitale-lavoro salariato resta fondamentale l'analisi di MARX, *Il Capitale*, I, cit.; per il resto la bibliografia è sconfinata. Tra gli altri, di recente, v. M. FANA, *Non è lavoro è sfruttamento*, Laterza, Bari-Roma, 2017, 154 ss.; S. BIASCO, *L'eredità di Marx per un economista laico*, in *il Mulino*, II, 2019, 325-330; L. RICOLFI, *La società signo-*